



COMUNE DI CASALEZZO SPARTANO
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Numero	Data
560	29/11/2023
Registro di Area N. 56	

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

OGGETTO:	PROVVEDIMENTO DI VERIFICA PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVO ALL'INTERVENTO "COMUNICAZIONE DI TAGLIO ART. 31 COMMA 4 LETTERA A (BOSCHI CEDUI) IN ASSENZA DI PIANO DI GESTIONE FORESTALE – PRIVATI DA EFFETTUARSI AL FG 19-ALLE PARTICELLE 22 E 163 DEL COMUNE DI CASALEZZO SPARTANO
-----------------	--

Determina sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

Comune di Casalezzo Spartano Via Nazionale, 226 Cap. 84030 (SA)

tel. 0973 374285

protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it

Visti

- il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 81 del 04/06/2020 con il quale è stato attribuito al Comune di Casaleto Spartano (SA) la delega in materia di Valutazione di Incidenza prevista dall'art. 4 della L.R. n. 16/2014 così come modificato dall'art. 4 della L.R. n. n. 26/2018;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 18/07/2020 con la quale è stato costituito l'ufficio della Valutazione di Incidenza, individuandolo all'interno dell'Area Economico-Finanziaria;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 14/09/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Commissione per la Valutazione di Incidenza, successivamente modificato con delibera n° 34 del 24/11/2021;
- il decreto sindacale prot. n. 1906 del 15/06/2023 con la quale è stata nominata la Commissione per attività istruttorie inerenti le procedure di Valutazione d'Incidenza;
- il Decreto 21 maggio 2019 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, concernente la designazione di cento tre zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Campania, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 129 del 4 giugno 2019;

Premesso che:

1. L'art.1 della legge regionale n. 16 del 07/08/2014 reca ai commi 4 e 5 le seguenti disposizioni:
 - 1.1. comma 4. "Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche), così come modificato dal d.p.r. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i Siti di Importanza Comunitaria(SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori.
 - 1.2. comma 5. "L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma.";
2. con DGR n. 62 del 23.02.2015, pubblicata sul BURC n. 16 del 09.03.2015, è stato approvato il "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" nel quale, tra l'altro:
 - 2.1. sono individuati i criteri sulla scorta dei quali il competente Ufficio regionale si pronuncia in merito alle richieste di attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza;
 - 2.2. è stabilito l'ambito delle competenze dei Comuni e della Regione a seguito dell'attribuzione delle deleghe in materia di Valutazione di Incidenza;
 - 2.3. è individuato l'iter amministrativo per l'attribuzione ai Comuni richiedenti delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza;
3. con DGR n. 167 del 31/03/2015 sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" nelle quali, tra l'altro, sono riportate le indicazioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle Autorità competenti in materia di Valutazione di Incidenza e delle attività di controllo delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 16/2014, comma 4;
4. con delibera di Giunta Regionale n. 814 del 4/12/2018, la Regione ha disposto "AGGIORNAMENTO DELLE "LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA" AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2010 E DELLA DGR N. 62 DEL 23/02/2015;
5. in sede di prima applicazione è stato emanato il Decreto Dirigenziale n. 134 del 17/07/2015 (BURC n. 45 del 20/07/2015 - Attuazione Legge Regionale n. 16/2014 - art. 1 commi 4 e 5 e DGR n. 62/2015 - Delega ai Comuni in materia di Valutazione di Incidenza) con il quale è stato pubblicato un primo elenco di Comuni cui sono state attribuite le deleghe previste dall'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza, che dovranno essere esercitate per l'ambito stabilito dal paragrafo 3 del "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" di cui alla DGR n. 62 del 23.02.2015 e secondo le modalità di cui alle "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della

Determina sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

- Valutazione di Incidenza in Regione Campania" emanate con DGR n. 167 del 31/03/2015;
6. con DGR n. 280 del 30/06/2021 è stato approvato il recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) -

Considerato che:

- con nota agli atti - prot. 2399 del 02/08/2023 - è stato trasmesso all'Ufficio di Valutazione d'Incidenza del Comune di Casaleto Spartano (SA) e, per i conseguenti adempimenti, successivamente alla Commissione per la Valutazione di Incidenza l'Istanza di Verifica di valutazione di incidenza preliminare (screening) in ordine all'intervento "Comunicazione di taglio art. 31 comma 4 lettera A (boschi cedui) in assenza di piano di gestione forestale – privati da effettuarsi al fg 19-alle particelle 22 e 163 del Comune di Casaleto Spartano";
- in data 29.09.2023, con nota prot. 2924, è stato comunicato all'istante l'avvio del procedimento promosso per l'acquisizione del provvedimento di Valutazione di Incidenza e, contestualmente, trasmesso all'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, gestore del Sito interessato, l'intera documentazione al fine di acquisire il previsto "Sentito";
- in data 19.10.2023 è stato acquisito al protocollo al n° 3129 il Sentito – Nulla Osta alla Valutazione di Incidenza per il progetto di che trattasi, espresso dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con nota prot. 15059 del 18.10.2023, acquisita da questo Ente al n° 3129 in data 19.10.2023
- l'istruttoria del progetto in argomento è stata affidata in data 26/10/2023 alla Commissione per la Valutazione di Incidenza nominata con il Decreto Sindacale sopra richiamato;
- la seduta della Commissione è stata convocata per il giorno 27/10/2023;
- la Commissione per la Valutazione di Incidenza, con relazione istruttoria del 27/10/2023, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 3443/2023, ha espresso il seguente parere:

[...]

PROPONENTE: Lovisi Franco Maria;

OGGETTO: Comunicazione di taglio art. 31 comma 4 lettera A (boschi cedui) in assenza di piano di gestione forestale – privati da effettuarsi al fg 19-alle particelle 22 e 163 del Comune di Casaleto Spartano;

LOCALITA': Loc. Cerreto, fg 19, particelle 22-163;

ISTANZA: CUP.29/2023;

"Alla luce della tipologia di opera e di interventi previsti, con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti dall'intervento proposto sul sito IT 8050022 e pertanto si esclude l'intervento dalla Valutazione Appropriata di incidenza. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nel Sentito rilasciato dall'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in data 18/10/2023 con prot. 15059";

[...]

Ritenuto di dover provvedere all'emissione del provvedimento di Valutazione di Incidenza;

Visti:

- la D.G.R. n. 62 del 23/02/2015;
- la D.G.R. n. 814 del 4/12/2018;
- il D.D. n. 189/2016;
- il D.D. n. 251/2015;
- il D.D. n. 171/2019;

Visti:

- il parere favorevole della Commissione di Valutazione d'Incidenza espresso nel verbale del giorno 27.10.2023, assunto agli atti al prot. n. 3443/2023, per la pratica contrassegnata con CUP.29/2023;
- il versamento degli oneri istruttori previsti ai sensi del Regolamento vigente effettuato dal proponente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge vigente o subentrante e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Determina sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

Comune di Casaleto Spartano Via Nazionale, 226 Cap. 84030 (SA)

tel. 0973 374285

protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it

DETERMINA

DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata su conforme Parere della Commissione per la Valutazione d'Incidenza espresso nel verbale del giorno 27/10/2023, sulla scorta dello stesso, l'intervento avente ad oggetto "Comunicazione di taglio art. 31 comma 4 lettera A (boschi cedui) in assenza di piano di gestione forestale – privati da effettuarsi al fg 19-alle particelle 22 e 163 del Comune di Casaleto Spartano", fermo restando che l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nel Sentito rilasciato dall'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in data 18/10/2023 con prot. 15059 e allegato alla presente determinazione (Allegato 1);

DI SUBORDINARE la validità del parere emesso dalla Commissione all'acquisizione di idoneo atto di assenso da parte di tutti i soggetti titolari di diritti reali per le aree interessate;

CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale acquisisca tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verifichi l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto assunto a base del presente provvedimento; e' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura;

CHE il proponente, con un preavviso di almeno 15 giorni, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Comando Stazione Carabinieri Forestali ed al soggetto affidatario della gestione del sito interessato Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione;

DI DARE ATTO che la presente determinazione viene adottata ai soli fini di verifica della Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i.;

DI DARE ATTO, altresì, che il presente parere di screening ha validità di anni 5 (cinque);

DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non necessita di parere contabile;

DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul sito web dell'Ente, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ente;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al proponente, alla Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio, all'ufficio tecnico del Comune di Casaleto Spartano (SA) e all'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

DI DARE PUBBLICITA' alla presente determinazione, secondo le vigenti regole dell'Amministrazione Trasparente.

Responsabile Area Economico-Finanziaria
LETTIERI FRANCESCO / InfoCamere
S.C.p.A.

Atto firmato Digitalmente

Determina sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

Comune di Casaleto Spartano Via Nazionale, 226 Cap. 84030 (SA)

tel. 0973 374285

protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it



Parco Nazionale
del Cilento,
Vallo di Diano
e Alburni

OGGETTO: sentito ditte varie Ufficio valutazioni di
incidenza Comune di Caselle in Pittari

Al Comune di Casaletto Spartano
Ufficio Valutazione Incidenza

PEC: ragioneria@pec.comune.casalettospartano.sa.it

Prot. del

VISTA le istanze inoltrate dal Comune in indirizzo, inerente: **Tagli Boschi cedui di cui all'elenco di seguito riportato**

DITTA	COMUNE	ESTENSIONE	ESTREMI CATASTALI	ZONIZZAZIONE PARCO	RETE NATURA 2000
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Franco Maria Lovisi	Casaletto Spartano	2,90	fg. 19 part. 22-163	B1	ZSC IT8050022

PREMESSO CHE:

Le aree oggetto di intervento ricadono in B1 del perimetro del Parco

CONSIDERATO CHE

- Sulla scorta degli elaborati prodotti, trattasi di tagli di boschi cedui di cerro e leccio.
- L'ENTE Parco ha stipulato una convenzione con il dott. For. Giuseppe De Vivo per la valutazione degli interventi sul patrimonio forestale

VISTO

- Gli art. 8 e 13 delle norme di Attuazione del Piano del Parco
- La legge 394/91
- IL d.p.r. 357/97 e s.m.i.
- Parere tecnico scientifico del dott. For. Giuseppe De Vivo

SI ESPRIME

Il nulla osta e sentito al taglio dei boschi di cui al precedente elenco, così come ben esplicitato nel parere tecnico scientifico prima citato, per le cui specificità si rimanda allegandolo al presente provvedimento facendone parte integrale e sostanziale.

Il Tecnico Istruttore
Dr. Geol. Aniello Aloia



Il responsabile di Area
Arch. Ernesto Alfano





Parere tecnico scientifico per il rilascio del nulla osta ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano del Parco.

Incarico di consulenza di cui alla determina dirigenziale n. 149 del 16/02/2023

Oggetto: Richiesta NULLA OSTA taglio boschi di cui all' elenco di seguito riportato

DITTA	COMUNE	ESTENSIONE	ESTREMI CATASTALI	ZONIZZAZIONE PARCO	RETE NATURA 2000
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Franco Maria Lovisi	Casaletto Spartano	2,90	fg. 19 part. 22-163	B1	ZSC IT8050022

Descrizione dello stato dei luoghi e dell' intervento

Sulla scorta degli elaborati prodotti, trattasi del taglio di maturità di boschi di proprietà governati a ceduo a prevalenza di cerro.

Il Nulla Osta ai sensi della Legge 394/91 e s.m.i. ed il Sentito ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.





in relazione a quanto sopra, si evidenzia che gli interventi selvicolturali in questione, per quanto attiene agli indirizzi gestionali, non contrastano con gli strumenti di tutela del parco.

Viene, pertanto, **ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE** agli interventi di taglio boschi di cui al precedente elenco, con le seguenti prescrizioni:

1. È fatto obbligo rilasciare non meno di n. 70 matricine per ettaro che dovranno avere per 2/3 la stessa età del ceduo e per 1/3 età pari al doppio del turno del ceduo medesimo, reclutate tra le piante nate da seme ed in buono stato vegetativo; in caso di insufficienza di matricine vanno riservati i polloni di maggior diametro, con fusto diritto e chioma in alto, ben conformati, robusti ed inseriti in basso sulla ceppaia che si prestano a diventare buone piante portasemi, da distribuire in modo uniforme sulla superficie della tagliata;
2. considerata l' estensione delle tagliate contigue dei richiedenti, e fatto obbligo ad effettuare la ceduzione in due annualità;
3. al fine di non entrare in contraddizione con la tipologia degli interventi proposti dal progetto in parola, è fatto obbligo al proponente attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel progetto proposto, ed in particolare dovranno effettuarsi gli interventi selvicolturali esclusivamente sulle superfici forestali come individuate dal tecnico progettista;
4. è fatto obbligo osservare un periodo di sospensione così come previsto dalla normativa vigente dal 15 aprile al 1 ottobre;
5. dove necessario, l' Ente Parco potrà far osservare un ulteriore periodo di sospensione dei lavori di taglio per tener conto del ciclo riproduttivo delle specie animali presenti nelle aree della Rete Natura 2000;



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it

C.F. 93007990653



6. il taglio dei polloni deve essere eseguito al colletto e in modo che la corteccia non risulti slabbrata; la superficie di taglio deve essere inclinata o convessa e tale da evitare ristagni di acqua;
7. preservare dal taglio, lungo una fascia di larghezza non inferiore a 10 metri da ambo i lati degli impluvi, i tratti di bosco radicati sulle linee displuviali e lungo i margini dei fossi costituenti l' idrografia interna, al fine di garantire la massima difesa dal dissesto idrogeologico;
8. preservare dal taglio, quando presenti, eventuali alberi che presentano tronchi cavi e che quindi possono fungere da rifugio per l' avifauna;
9. preservare dal taglio alberi di ogni specie presente che hanno assunto un aspetto monumentale, nonché alberi fenotipicamente appariscenti ai fini della tutela del paesaggio forestale;
10. preservare dal taglio tutti gli alberi di qualsiasi specie e dimensione costituenti il margine che assume la facies di pascolo e/o radura;
11. il materiale legnoso tagliato dovrà essere prontamente esboscato ed eventualmente accatastato in appositi imposti di carico al di fuori del bosco;
12. è vietata l' apertura di nuove piste forestali; utilizzare la viabilità forestale esistente per le operazioni di allestimento ed esbosco, prestando particolare attenzione a non arrecare danno alle piante da rilasciare a dote del bosco;
13. l' eventuale presenza dei mezzi meccanici dovrà essere concentrata solo nel periodo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di taglio ed esbosco;
14. nel corso delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovranno adottarsi tutte le misure necessarie affinché non siano danneggiate in alcun modo le piante da rilasciare a dote del bosco;
15. evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle di intervento con aree di cantiere e porre in essere ogni misura di mitigazione possibile atta a contenere le emissioni di polveri e rumore;



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it

C.F. 93007990653



16. eseguire i lavori di utilizzazioni forestali mediante l' uso di eventuali mezzi meccanici idonei ad evitare danni alle aree contigue e disturbi alla fauna;
17. ferma l' osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea, l' esbosco dei prodotti deve farsi, di regola, per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. In particolare, per quanto riguarda il trasporto per rotolamento e strascico è permesso soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata, alla strada, condotta o canale o spazio vuoto più vicino; è' consentito l' impiego di trattrici gommate o cingolate e di gru a cavo, per l' avvicinamento del legname dal luogo dove la pianta è stata abbattuta al piazzale di carico;
18. i residui delle utilizzazioni boschive, costituiti da ramaglie, cimali, sottobosco e da ogni altro avanzo della lavorazione, fino ad un diametro di 3 - 4 cm, non utilizzabili commercialmente, possono essere lasciati sul posto, adeguatamente ed uniformemente sparsi sulla superficie della tagliata, oppure in piccole andane lungo le curve di livello, larghe massimo 1,5 metri ed alte al culmine massimo 30 centimetri, in modo che non siano di ostacolo alla rinnovazione, purché le pezzature non siano superiori ai 1,5 metri di lunghezza; in alternativa potranno essere ridotti di dimensioni e rilasciati al suolo, sparsi in modo uniforme sulla superficie della tagliata; altresì, potranno essere sminuzzati anche mediante trinciatrice o cippatrice e rilasciati al suolo, sparsi in modo uniforme sulla superficie della tagliata, lasciando libere le ceppaie e l' eventuale rinnovazione di specie forestali evitando la formazione di cumuli ed il rilascio lungo i margini delle strade e delle piste di servizio, per una distanza non inferiore a circa 20 metri;
19. è vietato il pascolo del bestiame ovino per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni





dopo il taglio; nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali; è sempre vietato il pascolo delle capre;
20. è fatto obbligo al proponente comunicare all' Ente Parco ed al Comando Carabinieri Parco, la data di inizio e di chiusura dei lavori nonché il nominativo della eventuale Ditta boschiva esecutrice dei lavori.

Vallo della Lucania lì, 17 ott. 23

Il consulente tecnico scientifico
Dott. Forestale Giuseppe De Vivo

